

DELIBERA N. DL/8/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA' I.T.R. SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ITR RADIOTELEVISIONE")

OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' I.T.R. SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ITR RADIOTELEVISIONE") per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/55, art. 37 comma 1 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP come modificata dall'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera numero 34/05/CSP – Proposta di archiviazione per la presunta violazione delle disposizioni contenute nella delibera 538/01/CSP come modificata dall'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 34/05/CSP

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 19 febbraio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera del 12 novembre 2003, n. 402/03/CONS “*Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni*” con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all’accordo quadro del 2003 al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTO l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alle Regioni;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 luglio 2009, n° 36, con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall’accordo quadro 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità

alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

CONSIDERATO che, in data 03 novembre 2017, a seguito di sorteggio effettuato in seduta pubblica, con nota Prot. n RT.403/17, inviata via PEC alla società I.T.R. srl, il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “ITR Radiotelevisione” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/09/2017 e le ore 24.00 del 30/09/2017 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 18/09/2017 alle ore 24.00 del 24/09/2017 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 10 novembre 2017, con nota Prot. n. RT. 410/17, pervenivano presso il Co.Re.Com. Lazio, tramite corriere, n. 18 dvd con le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2017, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 20 dicembre 2017, prot. n. RT/443/17, si rilevava “*la presenza di Televendite di lotto e cartomanzia al di fuori degli orari consentiti e/o che utilizzano numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*”;

RILEVATO che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi segnalati, a partire dal giorno 18/09/2017 dalle ore 14:00:03 fino al giorno 22/09/2017 alle ore 20:41:01 si riscontrano trasmissioni di televendite di servizi relativi a lotto nel corso delle quali, nel programma dal titolo “Casalotto”, sono mostrate sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche (numero 892277 e numero 89349434) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (per es. il giorno 20/09/2017 dalle ore 14:09:47 alle 14:14:16 viene chiaramente indicata in sovraimpressione la scritta “costo chiamata euro 3,66 iva inclusa da Tim, Vodafone; Wind, H3G ed euro 2,44 da rete fissa”);

PRESO ATTO, in particolare che, nella settimana monitorata tali finestre di televendita compaiono nelle seguenti date ed orari:

- 18/09/2017 dalle 14:07:43 alle 14:11:55; dalle 14:22:54 alle 14:23:11; dalle 20:09:25 alle 20:13:08; dalle 20:20:22 alle 20:25:21; dalle 20:37:49 alle 20:39:52.
- 19/09/2017 dalle 14:09:10 alle 14:13:25; dalle 14:19:22 alle 14:22:42; dalle 20:18:13 alle 20:23:04; dalle 20:26:43 alle 20:29:33; dalle 20:36:36 alle 20:39:41.
- 20/09/2017 dalle 14:09:47 alle 14:14:16; dalle 14:18:16 alle 14:22:20; dalle 20:08:06 alle 20:12:05; dalle 20:16:36 alle 20:24:30 dalle 20:37:57 alle 20:40:32.
- 21/09/2017 dalle 14:09:01 alle 14:14:06; dalle 14:18:20 alle 14:22:42; dalle 20:20:12 alle 20:25:42; dalle 20:27:55 alle 20:29:44; dalle 20:36:17 alle 20:40:22.
- 22/09/2017 dalle 14:06:34 alle 14:10:56; dalle 14:18:07 alle 14:22:19; dalle 20:08:42 alle 20:13:07; dalle 20:19:39 alle 20:23:52; dalle 20:36:52 alle 20:39:22.

PRESO ATTO inoltre che, nelle stesse finestre di televendita l'emittente ITR Radiotelevisione ha mandato in onda, anche in fascia oraria diurna (tra le ore 07:00:00 e le ore 23:00:00), trasmissioni di televendita di servizi relativi a lotto/cartomanzia nel corso delle quali sono mostrate sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5-ter, commi 1 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, "nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi riguardanti il gioco del lotto ed altri giochi similari, è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo" ed ancora tali trasmissioni "non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le 07:00:00 e le 23:00:00";

RILEVATO altresì che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 20 dicembre 2017, prot. n. RT/443/17, si riscontrava "la non riconoscibilità del messaggio pubblicitario nel programma Ciociaria-Land of emotions, del 24 settembre 2017";

PRESO ATTO che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi segnalati, in data 24/09/2017 dalle ore 11:43:36 fino alle ore 11:44:10 si riscontra, all'interno del programma televisivo intitolato "Ciociaria – Land of emotions", un blocco non segnalato di due spot di attività commerciali: "La Farmacia del gusto – Bistrol Veroli" e "Lirintours", agenzia di viaggi con sede a Sora e che, sempre nella medesima giornata, dalle ore 11:52:33 alle 11:53:14, parte uno spot non segnalato per promuovere l'attività commerciali del negozio "Illuminiamo H24" con sede a Frosinone, senza che, anche in questo caso, appaia in sovrapposizione la scritta pubblicità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, "la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente

percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che, in data 12 gennaio 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec le contestazioni n. 1/2018 e n. 2/2018 alla SOCIETA’ I.T.R. SRL per la presunta violazione, rispettivamente, delle disposizioni contenute nella Delibera Agcom n. 538/01/CSP come modificata dall’art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera 34/05/CSP e nel D.LGS. 177/55, art. 37 comma 1 e dell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 08 febbraio 2018, con nota Prot. n. RT/333/18, la SOCIETA’ I.T.R. SRL, ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive, relativamente alla contestazione n. 1/2018, si precisa quanto segue:

- L’emittente I.T.R. SRL intende precisare che, in riferimento alla contestazione n. 1/2018 nel programma dal titolo “Casa Lotto” non ci sono televendite di pronostici sul gioco del lotto. Il programma in questione è di carattere informativo/intrattenimento, nel corso del quale è contemplata l’introduzione di finestre promozionali di un portale telefonico a pagamento multi servizi che a sua volta fornisce servizi esclusivamente di carattere informativo: A) Informazione elenco abbonati (Tasto 1 del portale), B) Informazioni Turistiche/Viaggi (Tasto 2 del portale), C) Informazioni sulle estrazioni del lotto, la mera enunciazione delle ruote del lotto estratte in tempo reale (Tasto 3 del portale).
- Si ribadisce inoltre che le numerazioni a sovrapprezzo che appaiono in sovra-impressione, per le quali sono fornite tutte le informative previste dalle leggi vigenti ivi incluso il blocco selettivo delle chiamate, non sono utilizzate per offrire servizi di previsione sul gioco del lotto, ma solo per accedere al portale multi servizi. A controprova tali numerazioni (892, 893, 895) sono state assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico per servizi di carattere sociale/informativo come previsto dal piano di numerazione nazionale (delibera AGCOM n. 8/15 CIR, art. 20).
- Sempre durante il messaggio promozionale è indicata la possibilità di chiamare un numero verde gratuito con prefisso 800 accessibile a tutti i telespettatori che potranno ascoltare gratuitamente news statistiche sulle estrazioni del lotto.
- Si evidenzia inoltre che tale modus operandi attuato nella realizzazione della trasmissione di infotainment denominata “Casa Lotto” è stata asseverata ed accettata dalla stessa AGCOM, come riportato nella circolare n. 6/2013 del 25 marzo 2013 emanata da FRT Federazione Radio e Televisione Italiana, in cui vengono riassunti i criteri essenziali formulati dall’AGCOM a seguito di specifiche richieste della Federazione, perché tale tipologia di programmi possa essere mandata in onda anche nella fascia oraria dalle 07:00 alle 24:00.
- Al fine di argomentare e più compiutamente dimostrare quanto sopra evidenziato, la I.T.R. SRL, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Antonino Tuzi, ha chiesto un incontro presso il Corecom Lazio;

PRESO ATTO altresì che, nelle memorie difensive, relativamente alla contestazione n. 2/2018, si precisa quanto segue:

- Il programma “Cioiciaria – Land of emotions” è fornito dalla cooperativa Airone e distribuito dalla ITR a titolo gratuito con scrittura privata del 3/05/2017;
- L’Airone inserisce all’interno del programma delle pubblicità in relazione alle quali la scrivente ha un separato accordo per un introito annuo di € 1.918,08 + iva.
- In quella puntata, non per responsabilità diretta della ITR, non è stata inserita la segnalazione in sovra-impressione nè il jingle pubblicità di inizio e fine;
- La ITR precisa infine di essere consapevole che tutto quanto trasmesso è sotto la propria responsabilità e assicura che, d’ora in avanti, presterà maggiore attenzione ai programmi forniti dai partners commerciali con una attenta verifica prima della messa in onda;

CONSIDERATO che, in data 19 febbraio, presso il Co.Re.Com Lazio, il Sig. Antonino Tuzi, legale rappresentante della I.T.R. SRL, è stato udito, su sua richiesta, dal Presidente del Co.Re.Com. Lazio, Michele Petrucci;

PRESO ATTO che, in tale occasione, il Sig. Tuzi ha evidenziato che una sanzione, anche nell’importo minimo, contribuirebbe ad annullare l’incasso pubblicitario annuale relativo al programma che ha causato l’infrazione, aggravando la già gravosa gestione economica dell’ente e compromettendo la difficile sopravvivenza dell’emittente;

RILEVATO che, in data 20 febbraio, la società I.T.R. SRL inviava tramite Pec un’integrazione alle memorie dell’8 febbraio con le quali comunicava che il programma Casalotto è stato immediatamente sospeso dalla programmazione a seguito della contestazione ed inoltre non sarà più trasmesso dall’emittente;

RILEVATO che l’emittente ITR dimostrava, tramite scritti difensivi e attraverso l’incontro avuto presso la sede del Co.Re.Com. con il Presidente stesso, la buona fede nei fatti accertati e la piena collaborazione nella fase istruttoria in riferimento alle contestazioni n. 1/2018 e n. 2/2018;

RICHIAMATA la circolare n. 6/2013 del 25 marzo 2013 emanata da FRT Federazione Radio e Televisione Italiana, avente ad oggetto “Trasmissione di messaggi promozionali diffusi all’interno dei format dei programmi televisivi Casalotto/Lotto News”, in cui la Federazione stessa invita le emittenti televisive associate ad attenersi al rispetto delle disposizioni della delibera 538/01/CONS, ed in particolare fornisce i seguenti suggerimenti:

- Collocare le sezioni promozionali relative ai servizi erogati sulle numerazioni 800 e 895 in appositi spazi dedicati seppur inseriti all’interno dei programmi;
- Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per l’allestimento e la messa in onda delle trasmissioni contenenti telepromozioni, allestire un set ad hoc (pur nell’ambito del medesimo studio televisivo) con una scenografia diversa da quella utilizzata per i programmi;
- In aggiunta, inserire nel corso dei programmi sezioni grafiche nettamente distinte dal resto della trasmissione e contraddistinte dalla scritta “messaggio promozionale” indicando in sovrimpressioni le numerazioni pubblicizzate, la descrizione dei servizi

prestati e tutte le informazioni che occorre indicare per legge. Ciò al fine di considerare tali sezioni grafiche degli spot pubblicitari.

VERIFICATO che l'emittente ITR, relativamente alla Contestazione n.1/18, si è attenuta, nella trasmissione del programma dal titolo "Casalotto", alle disposizioni di cui alla Circolare n. 6/2013 del 25 marzo 2013 emanata da FRT, sopra riportate;

CONSIDERATO quindi opportuno chiedere l'archiviazione, per la contestazione formulata nei confronti della società I.T.R. srl International Tele Radio, con atto di contestazione n. 1/18, in riferimento al programma dal titolo "Casalotto";

RILEVATO invece che, relativamente alla contestazione formulata nei confronti della società I.T.R. srl International Tele Radio, con atto di contestazione n. 2/18, in riferimento al programma televisivo intitolato "Ciociaria – Land of emotions", trasmesso in data 24/09/2017 dove si riscontrano i seguenti tre blocchi non segnalati di spot di attività commerciali:

- "La Farmacia del gusto – Bistrol Veroli" dalle ore 11:43:36 fino alle ore 11:43:55;
- "Lirintours", agenzia di viaggi con sede a Sora, dalle ore 11:43:56 fino alle ore 11:44:10;
- "Illuminiamo H24" attività commerciale con sede a Frosinone, dalle ore 11:52:33 alle 11:53:14;

per la violazione in materia di obbligo di pubblicità, contenute nelle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e all'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, è prevista sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, che va da un importo minimo di euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) ad euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare proposta di archiviazione per la contestazione formulata nei confronti della società I.T.R. srl International Tele Radio, (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "ITR Radiotelevisione"), con atto di contestazione n. 1/18, in riferimento al programma dal titolo "Casalotto";
2. Di formulare proposta di sanzione a carico della società società I.T.R. srl International Tele Radio, (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "ITR Radiotelevisione") con sede legale in via XX Settembre, 33 – 03039 Sora (FR), P.I. 00712200609, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, come modificata dall'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera 34/05/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nel programma "Ciociaria – Land of emotions" come specificato in premessa.

3. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci